



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 296 DEL 14 marzo 2002

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal prof. Claudio Franchini, V. Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia, Componente, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del Procuratore Federale prof. Emidio Fascione, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 14 marzo 2002, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 27

DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Ivan RUGGERI – Presidente Soc. Atalanta: violazione artt. 1 comma 1 e 3 comma 1 C.G.S.;

Soc. ATALANTA: violazione artt. 2 comma 3 e 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva. (gara Verona-Atalanta del 3/2/02).

Il procedimento

Con provvedimento del 12/2/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Ivan Ruggeri, Presidente della Soc. Atalanta, per violazione degli articoli 1, comma 1, e 3, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro, nonché la Soc. Atalanta per violazione degli articoli 2, comma 3, e 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva, in primo luogo, che le dichiarazioni rese dal Ruggeri agli organi di stampa non avrebbero contenuto lesivo, in quanto esprimerebbero soltanto una valutazione tecnica dell'operato dell'arbitro, senza alcun intento denigratorio nei confronti di quest'ultimo; in secondo luogo, che il richiamo all'art. 1 del C.G.S. non sarebbe puntuale. In

conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammonizione con diffida e dell'ammenda di €30.000,00 per il Ruggeri e a quella dell'ammenda di €30.000,00 per la Soc. Atalanta.

È comparso altresì il rappresentante degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Ruggeri riportate nell'articolo pubblicato dal quotidiano "La Gazzetta dello Sport" del 3/2/2002 non sono censurabili.

Osserva preliminarmente la Commissione che il diritto di critica si concretizza nella espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, in quanto la valutazione di un fatto, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, "di parte". Tuttavia, tale diritto non è assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al prestigio delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti e immotivati che mettono in evidenza profili della personalità morale non collegati al fatto cui ci si riferisce, né le contumelie, le ingiurie e le volgarità in generale.

Nel caso in questione, le espressioni utilizzate dal Ruggeri (tra le altre, "il primo rigore è stato regalato" e "inventato", "l'arbitraggio è stato scandaloso", il direttore di gara "ci ha sempre fischiato contro" e "non poteva fare peggio") non travalicano il lecito diritto di critica, in quanto, interpretate unitariamente, non si risolvono in una forma di denigrazione e in una accusa di parzialità, ma in un giudizio – pur espresso in termini non certo pacati – sull'attività dell'arbitro e non sulla sua persona.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere Ivan Ruggeri e la Soc. Atalanta.

Sig. Cristiano DONI – Calciatore Soc. Atalanta: violazione art. 1 comma 1 e 3 comma 1 C.G.S.;

Soc. ATALANTA: violazione art. 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Verona-Atalanta del 3/2/02).

Il procedimento

Con provvedimento del 12/2/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Cristiano Doni, calciatore tesserato per la Soc. Atalanta, per violazione degli articoli 1, comma 1, e 3, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro, nonché la Soc. Atalanta per violazione dell'art. 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva, in primo luogo, che le dichiarazioni rese dal Doni agli organi di stampa non avrebbero contenuto lesivo, in quanto esprimerebbero soltanto una valutazione tecnica dell'operato dell'arbitro, senza incidere sulla sua reputazione; in secondo luogo, che il richiamo all'art. 1, comma 1, sarebbe improprio. In conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di €5.000,00 per il Doni e di €5.000,00 per la Soc. Atalanta.

È comparso altresì il rappresentante degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Doni riportate nell'articolo pubblicato dal quotidiano "La Gazzetta dello Sport" del 3/2/2002 sono censurabili.

Osserva preliminarmente la Commissione che il diritto di critica si concretizza nella espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, in quanto la valutazione di un fatto, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, "di parte". Tuttavia, tale diritto non è assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al prestigio delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti e immotivati che mettono in evidenza profili della personalità morale non collegati al fatto cui ci si riferisce, né le contumelie, le ingiurie e le volgarità in generale.

Nel caso in questione, una delle espressioni utilizzate dal Doni ("la squadra avversaria ha avuto privilegi") travalica il lecito diritto di critica, perché si risolve in una accusa di parzialità.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Doni ai sensi dell'art. 3, comma 1, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza ai sensi dell'art. 3 comma 2 C.G.S.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, dal contesto nel quale sono state rilasciate le dichiarazioni e della mancanza di precedenti specifici per l'incolpato, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di €3.000,00 a Cristiano Doni e di €3.000,00 alla Soc. Atalanta.

Sig. Alberto MALESANI – Allenatore Soc. Verona: violazione art. 3 comma 1 C.G.S.;

Soc. VERONA: violazione art. 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Udinese-Verona del 9/12/01).

Il procedimento

Con provvedimento del 13/2/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Alberto Malesani, allenatore tesserato per la Soc. Verona, per violazione dell'art. 3, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro, nonché la Soc. Verona per violazione dell'art. 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive, nelle quali si rileva che le dichiarazioni rese dal Malesani agli organi di stampa non avrebbero contenuto lesivo, in quanto esprimerebbero soltanto una valutazione tecnica dell'operato dell'arbitro; che, comunque, esse andrebbero inquadrate nel generale contesto delle interviste del dopo partita; che non vi sono precedenti a carico dell'incolpato. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di €10.000,00 per il Malesani e di €10.000,00 per la Soc. Verona.

È comparso altresì il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Malesani riportate nell'articolo pubblicato dal quotidiano "La Gazzetta dello Sport" del 11/12/2001 e l'intervista rilasciata all'emittente televisiva Strema TV in data 9/12/2001 sono censurabili.

Osserva preliminarmente la Commissione che il diritto di critica si concretizza nella espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, in quanto la valutazione di un fatto, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, "di parte". Tuttavia, tale diritto non è assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al prestigio delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti e immotivati che mettono in evidenza profili della personalità morale non collegati al fatto cui ci si riferisce, né le contumelie, le ingiurie e le volgarità in generale.

Nel caso in questione, alcune delle espressioni utilizzate dal Malesani (la squadra si è vista "scippare tre punti", "chi alza la voce ha dei vantaggi") travalicano il lecito diritto di critica, perché si risolvono in una forma di denigrazione e in una accusa di parzialità.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Malesani ai sensi dell'art. 3 comma 1, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza ai sensi dell'art. 3 comma 2.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della mancanza di precedenti specifici per l'incolpato, nonché del comportamento tenuto dalla Società appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 a Alberto Malesani e di €5.000,00 alla Soc. Verona.

Sig. Carlo MAZZONE – Allenatore Soc. Brescia: violazione art. 3 comma 1 C.G.S.;

Soc. BRESCIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Brescia-Roma del 17/2/02).

Il procedimento

Con provvedimento del 18/2/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Carlo Mazzone, allenatore tesserato per la Soc. Brescia, per violazione dell'art. 3, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro, nonché la Soc. Brescia per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva, in primo luogo, che le dichiarazioni rese dal Mazzone agli organi di stampa sarebbero espressione del diritto di critica e non avrebbero contenuto lesivo; in secondo luogo, che il deferimento della Società sarebbe illegittimo, in quanto operato ai sensi dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., e non dell'art. 3, comma 2, del C.G.S. In conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale, dopo aver precisato che l'art. 2, comma 4, del C.G.S. deve essere considerata una norma di carattere generale, concernente la responsabilità delle società, ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 per il Mazzone e di € 10.000,00 per la Soc. Brescia.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentito il Procuratore Federale, rileva che le dichiarazioni del Mazzone riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani “La Gazzetta dello Sport” e “Corriere dello Sport - Stadio” del 3/2/2002 sono censurabili.

Osserva preliminarmente la Commissione che il diritto di critica si concretizza nella espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, in quanto la valutazione di un fatto, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, “di parte”. Tuttavia, tale diritto non è assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al prestigio delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti e immotivati che mettono in evidenza profili della personalità morale non collegati al fatto cui ci si riferisce, né le contumelie, le ingiurie e le volgarità in generale.

Nel caso in questione, alcune delle espressioni utilizzate dal Mazzone (“se rinasco voglio fare l’allenatore di una squadra che a livello politico conta di più”, “quando smetto di allenare, seguirò con molta attenzione la carriera” del direttore di gara), travalicano il lecito diritto di critica, perché si risolvono in una forma di denigrazione e in una accusa di parzialità.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Mazzone ai sensi dell’art. 3 comma 1. Sanzione equa, tenuto conto della portata delle espressioni e della mancanza di precedenti specifici per l’incolpato, appare quella di cui al dispositivo.

Per quanto riguarda il deferimento della Società per responsabilità oggettiva, la Commissione osserva che, essendo stato operato ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., - e non dell’art. 3, comma 2, del C.G.S., esso deve essere dichiarato inammissibile.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 a Carlo Mazzone; dichiara inammissibile il deferimento della Soc. Brescia.

Sig. Sergio CRAGNOTTI – Presidente Soc. Lazio: violazione art. 3 comma 1 C.G.S.;

Soc. LAZIO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva (gara Lazio-Chievo Verona del 17/2/02).

Il procedimento

Con provvedimento del 18/2/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Sergio Cragnotti, Presidente della Soc. Lazio, per violazione dell’art. 3, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro, nonché la Soc. Lazio per violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che le dichiarazioni rese dal Cragnotti agli organi di stampa sarebbero espressione del lecito diritto di critica, in quanto esprimerebbero soltanto una valutazione tecnica dell’operato dell’arbitro; che esse non avrebbero contenuto lesivo perché non sarebbero state rivolte al direttore di gara al fine di cagionare discredito alla sua reputazione; che, infine, esse sarebbero state rilasciate in un contesto particolare, al momento di salire sulla propria auto e non in sala stampa. In conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l’applicazione della sanzione dell’ammonizione con diffida per l’incolpato.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di €20.000,00 per il Cragnotti e di €20.000,00 per la Soc. Lazio.

È comparso altresì il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Cragnotti riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani “La Gazzetta dello Sport” e “Corriere dello Sport - Stadio” del 18/2/2002 non sono censurabili.

Osserva preliminarmente la Commissione che il diritto di critica si concretizza nella espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, in quanto la valutazione di un fatto, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, “di parte”. Tuttavia, tale diritto non è assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al prestigio delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti e immotivati che mettono in evidenza profili della personalità morale non collegati al fatto cui ci si riferisce, né le contumelie, le ingiurie e le volgarità in generale.

Nel caso in questione, le espressioni utilizzate dal Cragnotti non travalicano il lecito diritto di critica, in quanto, unitariamente interpretate, non si risolvono in una forma di denigrazione e in una accusa di parzialità, ma in un giudizio – pur espresso in termini non certo pacati – sull’attività dell’arbitro e non sulla sua persona.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere Sergio Cragnotti e la Soc. Lazio.

Sig. Francesco CIMMINELLI – V. Presidente Soc. Torino: violazione art. 3 comma 1 C.G.S.;

Soc. TORINO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva (gara Torino-Juventus del 24/2/02).

Il procedimento

Con provvedimento del 26/2/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Francesco Cimminelli, Presidente della Soc. Torino, per violazione dell’art. 3, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro, nonché la Soc. Torino per violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive, nelle quali si rileva che le dichiarazioni rese dal Cimminelli agli organi di stampa non avrebbero contenuto lesivo, in quanto esprimerebbero soltanto una valutazione tecnica dell’operato dell’arbitro; che, comunque, non vi sarebbe stata l’intenzione di offendere il direttore di gara; che non vi sono precedenti a carico dell’incolpato.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione per giorni 15 e dell’ammenda di € 50.000,00 per il Cimminelli e dell’ammenda di € 50.000,00 per la Soc. Torino.

È comparso altresì il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Cimminelli riportate nell’articolo pubblicato dal quotidiano “Il Corriere dello Sport - Stadio” del 25/2/2002 sono censurabili.

Osserva preliminarmente la Commissione che il diritto di critica si concretizza nella espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, in quanto la valutazione di un fatto, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, “di parte”. Tuttavia, tale diritto non è assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al prestigio delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti e immotivati che mettono in evidenza profili della personalità morale non collegati al fatto cui ci si riferisce, né le contumelie, le ingiurie e le volgarità in generale.

Nel caso in questione, alcune delle espressioni utilizzate dal Cimminelli (il direttore di gara è stato “schifosamente schifoso” e “incapace”, “è una vergogna”) travalicano abbondantemente il lecito diritto di critica, perché, considerate unitariamente, si risolvono in una grave forma di denigrazione della persona.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Cimminelli. Sanzione equa, tenuto conto della portata delle espressioni e della mancanza di precedenti specifici per l'incolpato, appare quella di cui al dispositivo, considerato che, secondo l'art. 4 del C.G.S., la sanzione dell'inibizione è prevista soltanto quando le dichiarazioni siano idonee a denigrare il prestigio e la credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso o in una sua specifica struttura.

Per quanto riguarda il deferimento della Società per responsabilità oggettiva, la Commissione osserva che, essendo stato operato ai sensi dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., e non dell'art. 3, comma 2, del C.G.S., esso deve essere dichiarato inammissibile.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di €25.000,00 a Francesco Cimminelli; dichiara inammissibile il deferimento della Soc. Torino.

Il Presidente: f.to *Stefano Azzali*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 24 marzo 2002.

PUBBLICATO IN MILANO IL 14 MARZO 2002

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL V. PRESIDENTE VICARIO
Adriano Galliani